APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IL 15 LUGLIO 1949 FRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA (A.N.S.A.) PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DI NOTIZIE ED AUTORIZZAZIONE DELLA RELATIVA SPESA

Art. 2 (Allegato 1 Convenzione tra Presidenza del Consiglio e A.N.S.A.)

L'A.N.S.A. s'impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministeri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al capo del Servizio informazioni, nonche' a 67 Prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

Versione in vigore dal 25 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle convenzioni stipulate il 15 luglio 1949 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 209
Partizione	Allegato 1 Convenzione tra Presidenza del Consiglio e A.N.S.A.
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-il-15-luglio-1949-fra-la/allegato-1-convenzione-tra-presidenza-del-consiglio-e-a-n-s-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

e A.N.S.A.)